

Pubblicato il 31/07/2017

N. 09126/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05586/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5586 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Patrizia Caricato, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Viglietta in Roma, via G. Ferrari n. 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

"buona scuola" : d.m. n. 106 del 23 febbraio 2016 - (medie - superiori);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 17.2.2017, parte ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva di merito inerente la procedura concorsuale di cui trattasi del 5.12.2016, e avuto riguardo al possibile esito positivo nel merito del presente giudizio, si ritiene necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione

ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza per pubblici proclami nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva.

Fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 16 gennaio 2018, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO